

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE

E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e./2020/12

Allegato: n.1

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC***Alle Regioni e Province Autonome**Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari*e p.c*

UFFICIO 2 DGISAN

CEA – Torino

ISS – Roma

IIZZSS

Alle Associazioni di Categoria

ASSOCARNI

ASSICA

AIIPA

ASSALZOO

UNICEB

ASSOGRASSI

ASSALCO

Carabinieri per la Tutela della Salute

Oggetto: BSE - Modifica categorizzazione OIE per la Serbia (Dec. 2007/453/CE), Gran Bretagna e programma di sorveglianza (Dec. 2009/719/CE)

Con Decisione di esecuzione (UE) 2020/919 del 30/06/2020 è stata aggiornata la Decisione 2007/453/CE che riporta l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri in funzione della loro qualifica sanitaria per la BSE.

A tale riguardo si comunica che la Serbia (ad esclusione del Kosovo) è stata aggiunta all'elenco dei paesi a rischio negligibile e pertanto ad essa si applicherà la lista degli SRM di cui al Regolamento (UE) 1162/2015 ovvero: *il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi (c.d. lista ridotta).*

Per quanto concerne invece la qualifica sanitaria della Gran Bretagna anche in considerazione della uscita di questo paese dall'Unione europea a far data dal 1° gennaio 2021 si profila la seguente situazione.

L'Irlanda del Nord (UK) rimarrà soggetta ai regolamenti della UE e manterrà la qualifica sanitaria di Paese a rischio negligibile. Per tale motivo ai bovini provenienti da questo territorio si continuerà ad applicare la cosiddetta lista ridotta di SRM.

Per quanto concerne la Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) essa diventerà invece a tutti gli effetti un Paese terzo e le movimentazioni di bovini verso il territorio della UE saranno considerate delle importazioni a cui si applicheranno i requisiti previsti dall'allegato IX del Regolamento 999/2001.

Inoltre considerato che la Scozia verrà inclusa a breve nella lista dei paesi a rischio controllato di cui alla Decisione 2007/453/C, tutta la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) sarà considerata a rischio controllato e ai bovini provenienti da questi territori si applicherà la lista completa degli SRM prevista dal Regolamento (UE) 2015/728.

Si ritiene utile rammentare che per decidere la rimozione *della “lista ridotta” di SRM occorrerà sempre verificare che il codice (ISO) identificativo del Paese e le informazioni del documento sanitario di trasporto siano entrambe sempre riferite ad un paese con qualifica sanitaria trascurabile.*

Inoltre il mero transito non modifica la qualifica sanitaria dei bovini del paese di provenienza, mentre il “soggiorno” in uno Stato con rischio controllato comporterà di fatto l’assunzione di questa qualifica sanitaria per cui si applicherà per i bovini la rimozione degli SRM la lista di cui al Regolamento (UE) 2015/728 (*lista completa del MSR*).

Sempre a far data dal 01/01/2021 per quanto attiene la sorveglianza i bovini provenienti dalla Gran Bretagna saranno testati secondo le seguenti indicazioni:

- 1) tutti i bovini regolarmente macellati di età superiore ai 30 mesi;
- 2) tutti i bovini appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d’urgenza e differiti) di età superiore ai 24 mesi.

Si coglie infine l’occasione per sottolineare l’importanza dell’attività di sorveglianza passiva per le TSE che ad oggi risulta insufficiente se confrontata con altri Stati Membri della UE, e che risulta requisito fondamentale per la riconferma annuale dello Status di Paese negligibile per BSE da parte dell’OIE.

A tale riguardo si rammenta che nell’ambito della sorveglianza passiva ricadono tutti i soggetti di qualsiasi età che presentano sintomi neurologici riconducibili ad una TSE, disturbi neurologici o comportamentali o un deterioramento progressivo delle condizioni generali, legati ad un deficit del sistema nervoso centrale e per il quale le informazioni raccolte sulla base dell’esame clinico, della risposta ai trattamenti o di un esame di laboratorio non permettono di stabilire una diagnosi alternativa alle TSE.

Pertanto si invitano codeste Regioni e Province Autonome a garantire periodici incontri di aggiornamento e formazione per gli operatori di tutta la filiera allevatori, trasportatori, medici veterinari, anche attraverso gli esperti degli IIZZSS dislocati su territorio o il Centro di referenza per le TSE, anche in modalità on-line, data l’emergenza COVID-19, che dovranno trattare anche questo aspetto.

A tale riguardo si suggerisce di consultare l’allegata scheda quale guida per individuare i principali segni clinici a cui porre attenzione, in caso di sospetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Pierdavide Lecchini